

STATUTO

**A.G.I.R.E. AGENZIA PER LA
GESTIONE INTELLIGENTE
DELLE RISORSE
ENERGETICHE SOCIETA' A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN PIAZZA SORDELLO
43

Numero REA: MN - 228960

Codice fiscale: 02156850204

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n.37813/23700 rep.

STATUTO DELLA SOCIETÀ

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA

Art.1 È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C., la Società a responsabilità limitata ed a totale capitale pubblico denominata **"A.G.I.R.E. Agenzia per la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche Società a R.L."**.

La Società, svolge le attività di cui al presente statuto con le modalità dell'affidamento in house providing.

Art.2 La Società non ha scopo di lucro; essa non può dunque distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

La Società ha per oggetto: lo svolgimento di tutte le attività di competenza della Provincia di Mantova in materia di controllo e ispezione degli impianti termici e sonde geotermiche ubicati nell'ambito territoriale di riferimento; lo svolgimento di ulteriori attività di competenza della Provincia di Mantova nel campo energetico ambientale; la formazione del personale destinato ad effettuare i controlli di cui ai punti precedenti; lo svolgimento, anche per conto terzi, delle attività connesse con i punti precedenti, ed in particolare nel campo del risparmio energetico e della formazione professionale; la realizzazione di programmi ed azioni finalizzate al miglioramento dell'offerta e della domanda di energia; la promozione dell'efficienza energetica, procurando un miglior utilizzo delle risorse locali del risparmio energetico e delle fonti energetiche rinnovabili nell'ambito territoriale della provincia di Mantova, anche attraverso la diffusione di una cultura e di una pratica della gestione intelligente delle risorse energetiche; la prestazione di servizi di formazione, di consulenza e operativi in campo energetico, nell'ambito dell'attività di promozione, di supporto e di assistenza tecnica ad Enti locali, imprese e cittadini; la partecipazione diretta a progetti europei, la consulenza ed il supporto tecnico alla Provincia di Mantova e ai Comuni in materia di progettazione europea indiretta e diretta, sul tema energia in generale e sui temi del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e del miglioramento dell'impatto ambientale da produzioni energetiche.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi, purchè strumentali all'oggetto sociale.

La Società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre 80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita con soggetti terzi soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art.3 La Società ha sede legale nel comune di Mantova. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori o dell'Amministratore Unico e dell'Organo di Controllo per le comunicazioni ed i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dai libri sociali.

Art.4 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La Società potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria secondo le prescrizioni di legge.

La Società si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, adottata con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, e per le altre cause previste dalla legge.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea dei soci delibera sulla nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 del codice civile.

L'eventuale attivo presente alla fine della liquidazione sarà ripartito tra i soci Enti Pubblici.

CAPITALE SOCIALE

Art.5 Il capitale sociale è di Euro 29.800,00 (ventinovemilaottocento) diviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso di importo inferiore ad Euro 1 (diconsi uno).

Art.6 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art.7 I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo di amministrazione, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art.8 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art.9 Non è in ogni caso ammessa la partecipazione di capitali privati. I trasferimenti e le cessioni di quote sono consentiti solo tra enti o altri soggetti a totale partecipazione pubblica.

RECESSO DEL SOCIO

Art.10 Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge. Può inoltre recedere il socio che abbia comunicato il proprio motivato recesso. Il recesso ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della predetta comunicazione.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima oppure, nel caso previsto dal precedente capoverso, a partire dal momento ivi indicato. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato secondo le vigenti disposizioni. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima.

Art.11 Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione a norma di legge. A tale scopo, quando un socio

comunica di voler esercitare il diritto di recesso, l'Organo di amministrazione, qualora ravvisi che ne siano verificati i presupposti, ne dà immediatamente comunicazione a mezzo pec o lettera raccomandata A.R. ai rimanenti soci, assegnando loro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, per esercitare il proprio diritto di acquisto della quota sempre con comunicazione a mezzo pec o lettera raccomandata A.R. inviata all'organo di amministrazione.

Qualora più soci dichiarino che intendono acquistare la quota del socio recedente, la quota del socio recedente sarà ripartita tra di essi in proporzione alla partecipazione pregressa.

Qualora nessuno dei soci voglia procedere all'acquisto la quota del recedente potrà essere acquistata da un terzo, a condizione che il terzo abbia la natura di ente pubblico ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, concordemente individuato dai soci o, in difetto, si procederà al rimborso.

DEL CONTROLLO DEI SOCI

Art.12 Controllo analogo

1. I soci titolari di affidamenti in house providing esercitano congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente:

- a) indicano alla società gli obiettivi strategici aziendali;
- b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;
- d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

3. Sempre nell'ambito del controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette ai soci pubblici:

- a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;
- b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato.

4. I soci titolari di affidamenti in house providing partecipanti, tramite i poteri assegnati all'Assemblea dal presente Statuto e mediante apposito organismo, denominato Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, esercitano sulla Società speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo, assicurando il perseguimento della missione della Società e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli Enti partecipanti

5. I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

6. Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento dell'organismo incaricato del controllo analogo sono disciplinati mediante Convenzione tra i Soci.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Art.13 Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci.

Nel caso di trasferimento in tutto o in parte della partecipazione, o dei diritti di sottoscrizione in caso di aumento di capitale, a terzi non soci, ammissibile solo a condizione che il terzo abbia la natura di ente pubblico ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, anche a titolo gratuito, occorrerà l'esperimento della seguente procedura ai fini dell'efficacia dello stesso. Per trasferimento si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione del socio quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la compravendita, la permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in società o la costituzione di rendita.

Il socio che intende cedere tutta o parte della propria partecipazione, o i diritti di sottoscrizione sopra indicati, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci a mezzo pec o lettera raccomandata A/R, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di pec o lettera raccomandata A/R, comunicare la loro decisione all'alienante e potranno altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le quote offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione. L'eventuale contestazione circa il prezzo o valore della quota dovrà essere comunicata con la medesima modalità.

In caso di cessione a titolo gratuito, ove non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dall'organo di

amministrazione, e la vendita dovrà essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri; laddove nessuno eserciti il diritto di prelazione il cedente sarà libero di trasferire la quota a terzi previa comunicazione e pronunciamento dell'organo di amministrazione secondo le procedure previste all'articolo 10 del presente statuto.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art.14 Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico;
- l'organo di controllo.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

È fatto altresì divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Parimenti è vietato corrispondere ai dipendenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

DECISIONI DEI SOCI

Art.15 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Art.16 Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale;
- 2) l'approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del programma di attività e del conto economico di previsione per l'esercizio successivo predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- 3) la nomina dell'Amministratore Unico nonché la nomina dell'Organo di Controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art.17 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art.18 Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o l'Amministratore Unico comunica a tutti i soci e all'Amministratore Unico il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo ed inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art.19 L'Assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano; l'Assemblea dei Soci si riunisce altresì per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi

ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario;

b) l'Assemblea è convocata dall'organo di amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio ed annotato nel libro soci;

In caso di impossibilità o inattività dell'organo di amministrazione, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo oppure dai soci che costituiscono il 20% (venti per cento) del capitale sociale;

c) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, l'Amministratore Unico ed i componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

d) i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società;

e) il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. Ove non sia prevista la figura del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico spetta all'Assemblea stessa nominare il Presidente a maggioranza del capitale sociale presente in Assemblea;

g) l'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dall'Amministratore Unico; nei casi previsti dalla legge, e quando l'Amministratore Unico lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Art.20 La Società dovrà essere amministrata da un Amministratore Unico.

La designazione dell'Amministratore che assumerà la carica di Amministratore Unico è riservata alla Provincia di Mantova; egli rimane in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Può essere rieletto per un secondo triennio.

L'amministratore Unico è revocabile in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Art.21 L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo di amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

All'Amministratore Unico sono delegate le seguenti funzioni:

- approvazione del programma di attività e del relativo conto economico di previsione per l'esercizio successivo, da redigersi entro il 31 dicembre di ogni anno previsto per la predisposizione del bilancio d'esercizio annuale; il conto economico di previsione per l'esercizio successivo deve evidenziare la misura della contribuzione complessivamente richiesta ai soci;
- stipula di contratti di mutuo e/o (transazioni) finanziarie a medio e lungo termine;
- acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultra novennale e locazione finanziaria attiva e passiva di beni immobili, accensione di ipoteche su beni immobili di proprietà della Società, costituzione in pegno di titoli ed altri beni sociali;

L'Amministratore Unico nomina un segretario che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive con l'Amministratore.

Art.22 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico. La rappresentanza spetta inoltre al Direttore ed ai Procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo di amministrazione nell'atto di nomina.

Art.23 All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio.

Art.24 L'Amministratore Unico nomina un Direttore responsabile della gestione e del buon funzionamento della Società.

L'amministratore Unico provvede a stabilire i criteri ed i requisiti per la nomina a Direttore, nonché le caratteristiche e la durata del suo incarico nel rispetto degli indirizzi espressi dagli enti soci.

In particolare il Direttore, sulla base dello Statuto, dei deliberati assembleari e degli indirizzi dell'Amministratore Unico:

- sovrintende all'attività tecnica ed amministrativa della Società;
- gestisce e controlla lo staff alle sue dipendenze;
- elabora, propone e realizza le soluzioni più idonee al perseguimento dei fini sociali.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.25 L'Organo di Controllo monocratico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Ad esso competono anche le funzioni di controllo e revisione legale dei conti.

La nomina dell'Organo di Controllo monocratico spetta all'Assemblea dei soci. Resta in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

BILANCIO E UTILI

Art.26 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società e ciò sia consentito dalla legge.

Art.27 Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

TITOLI DI DEBITO

Art.28 La Società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.29 Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la Società, l'Amministratore Unico, l'Organo di Controllo o i liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del Circondario nel cui ambito ha sede la Società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla Parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

F.to ALBERTO GHIDORZI - AUGUSTO CHIZZINI Notaio.

Io sottoscritto Prof. Augusto Chizzini, Notaio in Viadana (MN), ed iscritto al Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Mantova, autorizzazione N. 22998/91 del 20/09/2000 emanata dall'Ufficio delle Entrate di Mantova.